Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 6 MAGGIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1940, delle cinque serie, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in base al R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e al R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; dei buoni del Tesoro 5 % 1941 delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in base al R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230 e al R. decreto 20 aprile 1932, n. 352; dei buoni del Tesoro 4 %, 1943 delle sette serie, A, B, C, D, E, F e G, emesse in base al R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, e delle due serie H e I emesse in base al R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1538, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 aprile 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1936-XIV, n. 715.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 716.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 717.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro per le finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 718.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 112, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3.800.000 per la costruzione in Littoria dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Ufficio ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 719.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 % » i buoni del tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i buoni del tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 720.

Norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, di compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare tutte le stagioni liriche che ricevono sovvenzioni dallo Stato e di armonizzarne i programmi, di riportare i teatri di provincia alla loro funzione di formazione di artisti e di diffusione della nuova produzione;

Riconosciuta la opportunità di promuovere, a mezzo di sovvenzioni, la formazione di omogenee compagnie drammatiche che siano in grado di allestire con il migliore decoro e il più perfetto affiatamento, i migliori lavori di autori italiani e stranieri, con particolare riguardo ai primi, in modo da contribuire al rinnovamento e rafforzamento del repertorio drammatico nazionale ed allo elevamento del tono generale degli spettacoli;

Considerata la convenienza infine di ripristinare buoni complessi di operetta e rivista;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La concessione di sovvenzioni sul fondo di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, per la gestione di stagioni liriche e di compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di rivista, esclusi il varietà e l'avanspettacolo, è regolata secondo le norme del presente decreto.

Ar. 2. — Le sovvenzioni di cui trattasi entro i limiti del fondo, di cui al precedente art. 1 devono aver sempre carattere integrativo del capitale privato e di altre sovvenzioni già concesse dai Comuni o da altri Enti locali ed approvati dalle autorità competenti.

Art. 3. — Il Ministro per la stampa e la propaganda fisserà ogni anno con suo provvedimento le quote di ripartizione del fondo da attribuirsi alle seguenti categorie di attività:

a) lirica e operetta;

b) concerto;

c) prosa e rivista;

d) speciali iniziative spettacolistiche e attività connesse allo sviluppo dello spettacolo in genere.

Il Ministro può anche ordinare degli storni fra le dette quote ove lo reputi opportuno.

Art. 4. — Le domande dirette ad ottenere le sovvenzioni per stagioni liriche sul fondo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, devono essere inviate per il tramite del Prefetto, al Ministero per la stampa e la propaganda entro i seguenti termini:

a) per le stagioni liriche che hanno luogo nelle date comprese dal 26 dicembre al 15 marzo, entro il 30 ottobre;

b) per le stagioni che hanno luogo fra il 15 marzo e il 30 giugno, entro il 31 dicembre;

c) per le stagioni che hanno luogo tra il 1° luglio e il 31 agosto, entro il 30 aprile;

d) per le stagioni che hanno luogo dal 1° settembre al 26 dicembre, entro il 30 giugno.

Esse devono essere corredate da un dettagliato bilancio preventivo con l'indicazione precisa degli artisti e dei maestri direttori, nonchè delle paghe per essi previste dal cartellone e dall'elenco delle sovvenzioni locali già deliberate ed approvate dalle autorità competenti.

Inoltre dovrà essere presentata al Ministero per la stampa e la propaganda, per il tramite delle Associazioni sindacali, la documentazione sulla consistenza economica della impresa.

L'Associazione sindacale esprimerà il suo parere sulla documentazione ed inoltre dichiarerà se l'impresa si sia avvalsa dell'assistenza tecnica della Federazione stessa.

Art. 5. — Nei riguardi delle compagnie drammatiche, di rivista e di operetta, la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione di sovvenzioni sul fondo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, è subordinata all'osservanza delle seguenti formalità:

a) presentazione di detta domanda attraverso la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo con annessi i pareri della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo e del Sindacato nazionale autori e scrittori e per le riviste e operette anche del Sindacato nazionale dei musicisti e con allegati i documenti relativi ai seguenti dati:

1° elenco artistico;

2° foglio delle paghe previste;

3° repertorio;

4° dimostrazione dell'esistenza del capitale adeguato per la gestione della compagnia;

5° epoca e durata della gestione;

6° dichiarazione della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, relativa alle possibilità del giro della compagnia.

Art. 6. — Le Società ed Enti di concerto che aspirino ad ottenere una sovvenzione devono inviare al Ministero per la stampa e la propaganda per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo una domanda che dalla detta Federazione verrà trasmessa con il proprio parere e con quello della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo e del Sindacato nazionale musicisti, due mesi prima dell'inizio della propria attività concertistica.

Tale domanda deve essere corredata dai seguenti dati:

a) epoca, durata e numero dei concerti;

b) programma artistico;

c) elenco dei solisti e dei direttori con le paghe previste.

Art. 7. — Il Ministero per la stampa e la progaganda (Ispettorato del teatro) sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, potrà proporre tutte le modificazioni necessarie per la attuazione degli scopi per i quali vengono concesse le sovvenzioni e potrà valersi, per controllare la preparazione e lo svolgimento delle stagioni liriche e dei concerti e l'attività delle compagnie o imprese sovvenzionate, dell'opera dei propri funzionari.

Art. 8. — Perchè le imprese teatrali o di concerti possano percepire le sovvenzioni di cui agli articoli precedenti, è necessario che dimostrino, mediante una dichiarazione dell'Ufficio di collocamento per lo spettacolo, di aver adempiuto a tutte le disposizioni di legge sul collocamento e che i contratti relativi siano stati depositati presso l'ufficio stesso.

Art. 9. — Il Ministero per la stampa e la propaganda, nel fissare la misura della sovvenzione terrà conto speciale, per quanto si riferisce alle stagioni liriche, della inclusione in cartellone di opere appartenenti ad autori viventi e che siano state rappresentate per la prima volta nel Regno in epoca non anteriore ai cinque anni; per le opere liriche non mai eseguite, il Ministero terrà in conto particolare, ai fini della misura della sovvenzione, solo la inclusione in cartellone di quelle opere nuove che siano state dichiarate degne di particolare appoggio dall'apposito Comitato di lettura per opere musicali costituito presso la Società italiana degli autori e degli aditori.

Art. 10. — Negli elenchi artistici delle stagioni liriche per le quali viene richiesta una sovvenzione, devono essere inclusi in misura adeguata quei giovani cantanti che abbiano superate speciali prove, da stabilirsi dal Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del teatro) di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 11. — La sovvenzione alle compagnie drammatiche può essere anche subordinata alla osservanza dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882.

Art. 12. — Il pagamento della sovvenzione avrà luogo normalmente per le stagioni liriche alla fine della stagione e dietro dimostrazione di aver assolti gli impegni cui la sovvenzione è stata subordinata.

A tale scopo il Prefetto invierà una dettagliata relazione con particolare riguardo all'esito artistico e con allegato il bilancio consuntivo della stagione sul quale il Ministero per la stampa e la propaganda può anche, ove lo reputi opportuno, ordinare un'indagine da parte dei propri funzionari.

Se la relazione suddetta non perviene al Ministero per la stampa e la propaganda entro un mese dall'ultima recita, il diritto a percepire la sovvenzione stessa deve intendersi decaduto, sempre che tale ritardo sia imputabile a colpa dell'impresa, dei Comuni e dei gestori nel fornire ai Prefetti le risultanze della gestione.

Art. 13. — La sovvenzione alle compagnie ed alle imprese in genere eccezionalmente può essere parzialmente versata anche durante il corso di attività delle compagnie o delle imprese, previo il parere delle Associazioni sindacali dello spettacolo e nella misura che stabilirà il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 14. — Il Ministro per la stampa e la propaganda può stabilire, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, in quale epoca possa essere versata alle compagnie drammatiche, di operetta e rivista il resto della sovvenzione o l'intera sovvenzione a seconda della opportunità; si intende che le compagnie decadono dal diritto di percepire la sovvenzione se la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e le altre Associazioni sindacali competenti non abbiano concordemente dichiarato che sono stati pienamente osservati tutti gli impegni a cui la concessione della sovvenzione è stata subordinata. Tale deliberazione è presa sempre dal Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 15. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. **721**.

Autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare il Governo del Re ad emanare con Regio decreto le norme necessarie per assicurare il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto, in quanto di loro competenza, coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici, saranno stabilite, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme occorrenti per assicurare il controllo, da parte degli organi competenti, sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

Dette norme dovranno essere osservate da chiunque assuma od occupi altri al lavoro alle proprie dipendenze e sia obbligato all'osservanza delle leggi indicate nel comma precedente. Nell'anzidetto decreto Reale potrà essere prescritto che, in determinati casi, le norme medesime dovranno essere osservate, in tutto o in parte, da colui che presta la sua opera alle dipendenze altrui.

Con lo stesso decreto Reale potrà essere comminata, per la violazione delle norme ivi contenute, la pena dell'ammenda fino a L. 10.000, ferma rimanendo la facoltà concessa al giudice dall'articolo 26, comma 2°, del Codice penale.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 722.

Durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, con il quale sono state approvate le disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2682, relativo a disposizioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di precisare, mediante una interpretazione autentica, la portata delle suddette disposizioni legislative relative all'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le disposizioni degli articoli 13, 18, 23, 28 e 33 di cui all'allegato al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2682, relativo a disposizioni per il personale di ruolo addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, sono modificate come appresso:

Art. 13 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 18 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 23 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' in condizione di lavoro intenso, o il limite compreso da 10 a 12 ore in condizioni di lavoro medio o leggero, quando vi siano intermittenze di servizio complessive rispettivamente di due o quattro ore con un massimo di 52 ore e rispettivamente di 65 o 78 ore di lavoro effettivo per settimana.

Art. 28 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8,40' c n un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilità dovute alla stagione impedissero orari giornalieri di 8,40' di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno verranno eseguite successivamente senza remunerazioni supplementari, purchè non si superi il massimo giornaliero di 10 ore di lavoro effettivo.

Art. 33 (modificato).

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo per tutto il personale di ruolo, anche se non compreso fra quello indicato negli articoli precedenti, non deve, in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le ore 8 40' con un massimo di 52 ore di lavoro effettivo per settimana.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 723.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Benedetto Abate, in Cattignano di S. Giovanni Ilarione (Verona).

N. 723. R. decreto 16 marzo 1936, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Benedetto Abate, in Cattignano di S. Giovanni Ilarione (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 724.

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato, in Torino.

N. 724. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita della Misericordia sotto il titolo di San Giovanni Battista Decollato, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 725.

Dichiarazione formale dei fini di n. 20 Confraternite della provincia di Torino.

N. 725. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:

1. Torino — Confraternita del SS. Nome di Gesù;
2. Torino — Confraternita di S. Rocco, Morte ed Orazione;
3. Brandizzo — Confraternita di S. Croce;
4. Carignano — Confraternita del Suffragio e della Misericordia;
5. Caselle Torinese — Confraternita del SS. Crocifisso;
6. Cavour — Confraternita del SS. Nome di Gesù e Maria;
7. Cumiana — Confraternita dei S.S. Rocco e Sebastiano;
8. Giaveno — Confraternita del SS. Sacramento e del SS. Rosario in Sala;
9. Lombriasco — Confraternita di S. Sebastiano;
10. Moncalieri — Confraternita del SS. Nome di Gesù;
11. Moncalieri — Confraternita della SS. Croce;
12. Moncucco Torinese — Confraternita di Gesù e S. Michele;
13. Pessinetto — Confraternita della Madonna del Suffragio in Gisola;
14. Pessinetto — Confraternita del SS. Nome di Gesù in Gisola;
15. Revigliasco Torinese — Confraternita del SS Rosario;
16. Revigliasco Torinese — Confraternita del Suffragio;
17. Revigliasco Torinese — Confraternita di S. Croce;
18. S. Mauro Torinese — Confraternita del SS. Sacramento;
19. S. Mauro Torinese — Confraternita del SS. Rosario;
20. Villafranca Sabauda — Confraternita del SS. Nome di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1936-XIV.

Proroga al 30 giugno 1936 del termine entro il quale i proprietari debbono munire dello speciale contrassegno arancione gli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa al disciplinamento dei servizi del trasporti di merci mediante autoveicoli;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1936-XIV;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine fissato dal decreto Ministeriale su citato;

Decreta:

Articolo unico. — È prorogato al 30 giugno 1936-XIV il termine entro il quale i proprietari debbono munire dello speciale contrassegno arancione gli autoveicoli, aventi diritto all'esenzione dall'osservanza delle norme della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, in base all'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223.

Roma, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Eugenio Mario Giuffra di Angelo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Eugenio Mario Giuffra, nato a Rapallo il 29 gennaio 1896 da Angelo e da Maria Rovegno, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Eugenio Mario Giuffra il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 marzo 1936 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Eugenio Mario Giuffra il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Virginia Noemi Coda di Delfo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Virginia Noemi Coda, nata a Biella il 9 maggio 1900 da Delfo e da Irma Ramella Gal, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Virginia Noemi Coda il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 marzo 1936 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Virginia Noemi Coda il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1142)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 aprile 1936-XIV.

Sessione dell'anno 1936 per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Dispone:

E' indetta la sessione dell'anno 1936 per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Le materie nelle quali può essere concessa la libera docenza e il numero massimo delle libere docenze da conferirsi sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 1936-XIV.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 6 debbono essere indirizzate al Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Ufficio libere docenze) e debbono contenere l'indicazione della materia per la quale l'abilitazione viene richiesta.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà dei comuni nei quali, il candidato ha avuta la sua residenza nell'ultimo triennio (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (legalizzato e di data non anteriore a tre mesi);

e) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'iscrizione al P.N.F. con l'indicazione della data di iscrizione (detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi);

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Può prescindersi da questa condizione, come pure dal possesso della laurea, secondo quanto è previsto nel primo comma, lett. *a*) dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, qualora il candidato abbia superato 40 anni di età;

g) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato intenda presentare nel proprio interesse, nel numero di copie che crederà opportuno.

Qualora i candidati intendano presentare i titoli scientifici insieme con la domanda, ai documenti sopra elencati debbono aggiungere:

1° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica in sei esemplari;

2° sei esemplari delle pubblicazioni, numerate in ordine progressivo, con allegati sei elenchi delle pubblicazioni stesse.

I candidati che prestano servizio alle dirette dipendenze dello Stato possono, in sostituzione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), presentare un certificato in carta legale rilasciato dalle competenti autorità amministrative, dal quale risulti che si trovano in attività di servizio. Detti candidati sono però sempre tenuti a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*).

Alla domanda deve essere unito un vaglia (postale o assegno bancario) di L. 120, intestato al cassiere del Ministero.

Le domande che risultassero incomplete o irregolarmente documentate non saranno tenute in considerazione, e così pure quelle per le quali non sia effettuato il deposito per le spese inerenti agli atti della libera docenza nell'ammontare indicato con lettera a parte a ciascun candidato.

Le pubblicazioni possono essere inviate al Ministero insieme con la domanda o direttamente ai singoli commissari. Le pubblicazioni inviate al Ministero dovranno giungervi non oltre il 30 giugno. L'invio diretto ai commissari dovrà essere fatto non oltre il 31 agosto e sempre che i candidati ne abbiano fatta espressa riserva nella domanda. In tal caso una copia delle pubblicazioni con annesso l'elenco di cui al n. 2 dovrà essere inviata al Ministero in modo che vi giunga non oltre il predetto termine del 31 agosto.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome e il recapito del candidato, nonchè la materia oggetto dell'abilitazione.

E' fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni posteriormente alle date prestabilite. Delle pubblicazioni fatte pervenire, sia al Ministero, sia direttamente ai commissari dopo i termini, non sarà tenuto alcun conto.

Gli aspiranti saranno chiamati a sostenere le prove in Roma nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1936.

Per i candidati in servizio presso i reparti mobilitati per esigenze dell'Africa Orientale, i termini del 30 giugno e del 31 agosto sono prorogati di 45 giorni.

Per comprovare la loro qualità di militari in servizio presso reparti mobilitati, i candidati debbono presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità da cui dipendono.

Per i candidati anzidetti si fa riserva di ulteriori disposizioni per quanto riguarda il periodo delle prove integrative didattiche e sperimentali.

Della presente ordinanza i Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti superiori cureranno la divulgazione con apposito avviso all'Albo dell'Ateneo e nei modi che riterranno idonei allo scopo.

Roma, addì 7 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

Prospetto delle materie e numero delle docenze che potranno essere conferite nella sessione 1936.

Insegnamenti	Numero delle docenze
Storia del diritto italiano	2
Economia politica corporativa	4
Diritto costituzionale	4
Istituzioni di diritto romano	3
Diritto romano	3
Diritto civile	4
Diritto commerciale	4
Diritto corporativo	4
Diritto internazionale	4
Diritto amministrativo	4
Diritto coloniale	2
Diritto marittimo	2
Diritto aeronautico	2
Diritto comune	2
Diritto e procedura penale	4
Diritto pubblico comparato	1
Storia e dottrina del Fascismo	2
Storia delle dottrine politiche	2
Storia e politica coloniale	3
Storia dei trattati e politica internazionale	1
Economia coloniale	3
Geografia ed etnografia coloniale	2
Statistica metodologica	1
Statistica economica	1
Demografia	1
Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana	1
Storia economica	1
Matematica generale e finanziaria	2
Economia e politica agraria	2
Ragioneria generale ed applicata	2
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale	3
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione	1
Letteratura italiana	3
Letteratura latina	3
Letteratura greca	2
Filologia romanza	2
Glottologia	2
Storia greca	1
Storia romana	1
Storia medioevale	1
Storia moderna	1
Archeologia e storia dell'arte antica	2
Storia dell'arte medioevale e moderna	2
Sanscrito	1
Grammatica greca e latina	1
Epigrafia greca	1
Numismatica	1
Storia delle religioni	1
Lingua e letteratura francese	1
Lingua e letteratura tedesca	1
Lingua e letteratura inglese	1
Lingua e letteratura spagnola	1
Filologia slava	1
Paleografia e diplomatica	1
Storia della Chiesa	1
Storia del Risorgimento	1
Storia della musica	2
Lingua e letteratura araba	1
Ebraico e lingue semitiche comparate	1
Egittologia	1
Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente	1
Storia e lingue dell'Abissinia	1
Storia della filosofia	2
Filosofia teoretica	2
Filosofia morale	1
Pedagogia	1
Patologia speciale medica e metodologia clinica	5
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	5
Clinica ostetrica e ginecologica	5
Anatomia umana normale	2
Fisiologia umana	2
Farmacologia	2
Anatomia ed istologia patologica	2
Igiene	3
Parassitologia	2
Tisiologia	3
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	3
Medicina del lavoro	2
Idrologia medica	2
Psicologia sperimentale	2
Clinica ortopedica	2
Urologia	1
Storia della medicina	2
Chimica farmaceutica e tossicologica	2
Chimica applicata	2
Chimica industriale	2
Chimica agraria	2
Chimica delle sostanze coloranti	2
Elettrochimica	2
Geochimica	1
Impianti industriali chimici	2
Tecnologie chimiche agrarie	1
Fisica sperimentale	4
Fisica superiore	2
Fisica teorica	2
Astronomia	2
Ottica	1
Acustica	1
Termologia	1
Geodesia	1
Analisi matematica (algebrica e infinitesimale)	4
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	4
Analisi superiore	1
Geometria superiore	1
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	3
Fisica matematica	2
Calcolo delle probabilità	1
Botanica	3
Zoologia	4
Anatomia comparata	3
Istologia ed embriologia	3
Fisiologia generale	2
Biologia generale	2
Antropologia	1
Genetica	1
Mineralogia	2
Geologia	2

Insegnamenti	Numero delle docenze
Geologia applicata	1
Fisica terrestre e climatologia	1
Petrografia	1
Paleontologia	1
Vulcanologia	1
Geografia	3
Geografia fisica	1
Scienza delle costruzioni	2
Fisica tecnica	2
Idraulica	3
Elettrotecnica	3
Macchine	3
Tecnologie generali	3
Costruzioni stradali e ferroviarie	2
Tecnica ed economia dei trasporti	2
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
Costruzioni idrauliche	2
Costruzioni marittime	2
Tecnologie speciali	2
Misure elettriche	2
Impianti industriali meccanici	2
Costruzione di macchine elettriche	2
Trazione elettrica	2
Metallurgia e metallografia	2
Arte mineraria	2
Aerodinamica	2
Aeronautica generale	2
Costruzioni aeronautiche	2
Giacimenti minerari	2
Architettura navale	2
Costruzioni navali mercantili	2
Costruzioni navali militari	2
Disegno architettonico e rilievo di monumenti	2
Storia e stili dell'architettura	3
Composizione architettonica	3
Architettura degli interni - Arredamento e decorazione	1
Urbanistica	3
Scenografia	2
Decorazione	2
Agronomia generale e coltivazioni erbacee	2
Coltivazioni arboree	1
Estimo rurale e contabilità	2
Patologia vegetale	1
Entomologia agraria	1
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio	2
Ecologia	1
Agricoltura tropicale e subtropicale	1
Dendrometria e assestamento forestale	1
Selvicoltura generale e tecnologia forestale	1
Anatomia degli animali domestici (con istologia ed embriologia)	1
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	2
Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria	1
Ostetricia e ginecologia veterinaria	1
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria	1
Ezoognosia e zootecnia	1
Patologia speciale e clinica medica veterinaria	1
Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria	1
Ispezione degli alimenti di origine animale	1

(1139)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 2 maggio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino.

(1169)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 27 aprile 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico per il grado di Maresciallo d'Italia, comandante superiore A. O.

(1170)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 aprile 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, riguardante le disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 maggio 1936-XIV - N. 100.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	62,81	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,25
Svizzera (Franco)	413 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,49	Rendita 3,50 % (1906)	77,85
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	74,975
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	54,825
Canadà (Dollaro)	12,68	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,35
Cecoslovacchia (Corona)	52,52	Obbl. Venezie 3,50 %	89,15
Danimarca (Corona)	2,8075	Buoni nov 5 % - Scad 1940	98,725
Germania (Reichsmark)	5,0968	Id. id. 5 % Id. 1941	98,70
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	90 —
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id. 4 % - Id. 15-12-43	90 —
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id 5 % Id. 1944	94,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1936-XIV - N. 101.

S. U. A. (Dollaro)	12,715	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	62,81	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,45
Svizzera (Franco)	413 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,49	Rendita 3,50 % (1906)	77,95
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	75 —
Belgio (Belga)	2,15	Id. 3 % lordo	54,825
Canadà (Dollaro)	12,68	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,575
Cecoslovacchia (Corona)	52,52	Obbl. Venezie 3,50 %	88,925
Danimarca (Corona)	2,8075	Buoni nov 5 % - Scad 1940	98,75
Germania (Reichsmark)	5,0968	Id. id 5 % - Id. 1941	98,725
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	90,05
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,075
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id 1944	94,70

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 16 aprile 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Luis Felipe Angulo, console generale della Repubblica di Colombia a Genova.

(1156)

In data 16 aprile 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Vladislav Kojic, console generale di Jugoslavia a Fiume.

(1157)

In data 16 aprile 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Gilson G. Blake, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1158)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Tiel Mondina » (Udine).

Con il decreto Ministeriale 27 aprile 1936-XIV è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Tiel Mondina, con sede in S. Valentino di Fiumicello (Udine) secondo il testo approvato dall'assemblea dei consorziati il 16 febbraio 1934.

(1155)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale dei concorsi a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Omissis.

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia.

1. Toglia dott. Canio . . . . punti 15.83/50
2. Coppola dott. Vito . . . . » 14.00/50
3. Ciampo dott. Nicola . . . . » 13.41/50
4. Del Campo dott. Giovanni . . . . » 11.50/50
5. Papa dott. Manlio. . . . . » 10.91/50
6. Rotondi dott. Francesco . . . . » 10.83/50
7. Santella dott. Matteo . . . . » 10.00/50
8. Cognetta dott. Antonio . . . . » 9.83/50
9. Ianuario dott. Francesco . . . . » 9.58/50
10. Stingone dott. Sabino . . . . » 9.08/50
11. De Maio cav. dott. Emilio . . . . . . » 8.00/50
12. Famiglietti dott. Michele . . . . » 7.50/50
13. Lo Maglio dott. Filippo . . . . » 7.33/50
14. Maietta dott. Domenico, iscritto al P.N.F. anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . » 7.25/50
15. Palma dott. Bruno . . . . » 7.25/50
16. Rossi dott. Gaetano . . . . » 7.16/50
17. Calò dott. Rocco . . . . » 7.00/50
18. Morgoglione dott. Giuseppe . . . . . . » 6.58/50
19. Tranfaglia dott. Giulio . . . . » 6.25/50
20. Sirignano dott. Sebastiano . . . . » 6.08/50
21. Rotondi dott. Pasquale . . . . » 6.00/50
22. Martino dott. Alberto . . . . » 5.66/50
23. Sellitto dott. Vittorio . . . . » 5.58/50
24. Lorido dott. Antonio . . . . » 5.25/50
25. De Marinis dott. Salvatore . . . . » 5.00/50
26. Ianuario dott. Salvatore . . . . » 4.58/50
27. Salomone dott. Pietro . . . . » 4.00/50
28. Iarossi dott. Luigi, ex combattente . . . . » 3.00/50
29. Gatti dott. Renato . . . . » 3.00/50
30. Novario dott. Angelo, ex combattente . . . » 2.33/50
31. Baldassarre dott. Felice . . . . » 2.33/50
32. Amatucci dott. Michele . . . . » 2.25/50
33. Giordano dott. Ernesto, nato il 15 ottobre 1899 . . . . » 2.00/50
34. Chiuccariello dott. Achille, nato il 14 gennaio 1901 . . . . punti 2.00/50
35. Ciccarelli dott. Leopoldo, nato il 23 agosto 1903 . . . . » 2.00/50
36. Maffei dott. Antonio . . . . » 1.75/50
37. De Nuptiis dott. Alfonso . . . . » 1.66/50
38. Sirignano dott. Giovanni . . . . » 1.50/50
39. Grimaldi dott. Pasquale . . . . » 1.25/50
40. Buono dott. Luigi . . . . » 1.00/50
41. Sandoli dott. Gino, ammogliato . . . . . » 0.66/50
42. Buonaiuto dott. Michele . . . . » 0.66/50
43. Sparano dott. Angelo, orfano di guerra . » 0.50/50
44. De Paula dott. Giovanni . . . . » 0.50/50

Avellino, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Omissis.

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso al posto di medico condotto vacante nel Comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Toglia dott. Canio, Calitri.
2. Coppola dott. Vito, Avellino.
3. Ciampo dott. Nicola, Ariano Irpino.
4. Del Campo dott. Giovanni, S. Lucia di Serino.
5. Rotondi dott. Francesco, Paternopoli.
6. Santella dott. Matteo, Rotondi.
7. Cognetta dott. Antonio, Morra De Sanctis.
8. Ianuario dott. Francesco, Candida.
9. Stingone dott. Sabino, Lacedonia.
10. Famiglietti dott. Michele, Contrada.
11. Lo Maglio dott. Filippo, Torre le Nocelle.
12. Maietta dott. Domenico, Luogosano.
13. Palma dott. Bruno, Frigento.
14. Rossi dott. Gaetano, Taurano.

I concorrenti Papa dott. Manlio e De Maio cav. dott. Emilio, graduati rispettivamente 5° e 11°, non sono dichiarati vincitori per le sedi da ciascuno di essi designate, in quanto già assegnate a candidati che li precedono in graduatoria.

Avellino, addì 17 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TROTTA.

(1144)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.